



*Legge di bilancio 2024:
principali misure fiscali*



La Camera, in data 29 dicembre 2023, ha approvato in via **definitiva** il Ddl. di bilancio 2024. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio.

❖ **Misure fiscali**

- Imposte dirette
- Novità relative agli immobili
- IVA e varie

IMPOSTE DIRETTE	
Nuove aliquote IRPEF e no tax area a 8.500 euro	<p>Per il 2024, le aliquote Irpef da applicare per scaglioni di redditi sono le seguenti: fino a 28mila euro: 23% (accorpati i primi due scaglioni precedenti), da 28mila a 50mila: 35%; oltre 50mila: 43%. Le addizionali regionali e comunali si dovranno adeguare a questi scaglioni.</p> <p>Le detrazioni massime per redditi da lavoro dipendente aumentano da 1.880 euro a 1.955 euro, innalzando la no tax area a 8.500 euro. Il trattamento integrativo spetta per i redditi complessivi fino a 15mila euro.</p>
Abolizione dell'ACE a favore della ricapitalizzazione aziendale	<p>A partire dal periodo di imposta 2024 viene abolito l'Ace (aiuto alla crescita economica) introdotto con il decreto Salva-Italia del 2011.</p>
Regolarizzazione del magazzino	<p>A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;• sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. <p>Ambito temporale</p> <p>La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").</p> <p>Soggetti interessati</p> <p>Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC <i>adopter</i>. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>L'adeguamento può riguardare le rimanenze:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;• delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi• quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. <p><i>segue</i></p> <p>Sono, invece, escluse le rimanenze relative:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;



IMPOSTE DIRETTE

- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

Modalità di adeguamento

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali

Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

- dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
- di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:

- l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
- il volume d'affari.

In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato);
- il valore del bene eliminato.

Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali

In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.

Modalità di adesione

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").

Termini di versamento

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;

segue



IMPOSTE DIRETTE	
	<ul style="list-style-type: none">la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024. <p>Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.</p> <p>Effetti dell'adeguamento La regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024. <p>I valori risultanti dall'adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none">sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)	<p>Viene riproposta la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2024, con pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% e redazione e giuramento della perizia di stima entro il 30 giugno 2024.</p> <p>Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none">per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024;oppure in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.
	<p>La soglia di non imponibilità dei <i>fringe benefit</i> per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none">1.000 euro, per tutti i dipendenti;



IMPOSTE DIRETTE	
Fringe benefit 2024 - Incremento della soglia di esenzione	<ul style="list-style-type: none">• 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. <p>Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;• delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato	L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazioni agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato nel 2024, viene ridotta dal 10% al 5%.
Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti	<p>Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare. Ad esempio, se la plusvalenza ammonta a un milione di euro, la base imponibile è pari a 50.000 euro e l'imposta sostitutiva a 13.000 euro.</p> <p>Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.</p> <p>Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• qualificate (in linea di massima, superiori al 20%);• in possesso dei requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR (sono escluse, ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari). <p>Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali.</p>
Cambiano le agevolazioni fiscali per gli impatriati	<p>Per i redditi prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite di 600mila euro, è prevista l'imponibilità fiscale al 50% al ricorrere di determinate condizioni, tra cui l'alta qualificazione dei lavoratori impatriati.</p> <p>L'imponibilità si riduce al 40% a determinate condizioni soggettive. Le agevolazioni si applicano dall'anno del trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi di imposta successivi.</p>
Incentivi per il trasferimento di attività economiche in Italia	I redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni in forma associata, svolte in un Paese non Ue o See, trasferite nel territorio dello Stato, non rilevano ai fini Ires e Irap per il 50% nel periodo di imposta del trasferimento e nei cinque seguenti.



IMPOSTE DIRETTE	
Modifiche al TUIR	<p>Dal 1° gennaio 2024:</p> <ul style="list-style-type: none">• la norma secondo cui ai fini delle imposte sui redditi, gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso (art. 9, c. 5, D.P.R. n. 917/1986), ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente;• rientrano tra i redditi diversi, oltre a quelli relativi all'usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù);• le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi vengono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione, venendo meno l'attuale riferimento al 25% del corrispettivo della cessione in mancanza di documentazione.

NOVITA' RELATIVE AGLI IMMOBILI	
Cessioni di fabbricati con interventi Superbonus Plusvalenza	<p>A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il Superbonus, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.</p> <p>In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il Superbonus, la vendita di immobili è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p>Immobili esclusi Sono esplicitamente esclusi gli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none">• acquisiti per successione;• che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo. <p>Modalità di determinazione dei costi inerenti Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none">• se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo";• se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevola-
<i>segue</i>	



NOVITA' RELATIVE AGLI IMMOBILI	
	<p>zione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.</p> <p>Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p> <p>Applicazione dell'imposta sostitutiva Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005.</p>
<p>Locazioni brevi - Aumento dell'aliquota al 26% a partire dal secondo immobile</p>	<p>Sale dal 21% al 26% la cedolare secca sui redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di affitto di più di un appartamento per ciascun periodo di imposta. L'aliquota del 26% si applica a partire dal secondo immobile locato.</p> <p>La scelta dell'immobile su cui applicare il 21% spetta al contribuente in dichiarazione dei redditi.</p> <p>Ambito oggettivo - Locazioni brevi Si definiscono "locazioni brevi" i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".</p> <p>Sono assimilati alle locazioni brevi:</p> <ul style="list-style-type: none">• i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);• i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.). <p>Natura imprenditoriale - Esclusione La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla "locazione breve", nonché l'applicabilità della cedolare secca.</p> <p>Cedolare secca - Aliquota al 26% Dall'1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:</p> <ul style="list-style-type: none">• si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
<p>segue</p>	



NOVITA' RELATIVE AGLI IMMOBILI	
	<ul style="list-style-type: none">• si applica con l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;• non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d'imposta, perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve. <p>Ritenuta del 21% a titolo di acconto</p> <p>La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario.</p> <p>La legge di bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto.</p>
Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi Superbonus	<p>Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al Superbonus è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.</p> <p>Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.</p>
Superbonus al 70% e solo nei condomini	<p>Il Superbonus è terminato per abitazioni indipendenti e unifamiliari (villette e unità indipendenti).</p> <p>Prosegue invece per condomini ed edifici da due a quattro unità di un solo proprietario, per i quali è previsto fino al 2025. Nel 2024, però, la percentuale di detrazione scende al 70% (e poi passerà al 65% nel 2025).</p>
Interventi "edilizi" - Aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti"	<p>A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall'8% all'11%.</p> <p>Pagamenti sui quali si applica la ritenuta</p> <p>La ritenuta d'acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in "relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".</p> <p>La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, l'ecobonus, il sismabonus, il <i>bonus</i> casa 50%, ma anche il c.d. "<i>bonus</i> barriere 75%".</p>



NOVITA' RELATIVE AGLI IMMOBILI	
	Si ricorda, al riguardo, che l'obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.
Bonus mobili – la spesa agevolata scende da 8mila a 5mila euro	La spesa massima su cui calcolare il bonus del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici passa da 8mila a 5mila euro. Per avere la detrazione resta necessario realizzare un intervento di recupero edilizio, agevolato, iniziato dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili.
Under 36 e nuclei numerosi, mutui prima casa garantiti fino all'80%	<p>Prorogata per tutto il 2024 la garanzia statale fino all'80% sui mutui prima casa prevista tramite il Fondo Prima Casa gestito da Consap per alcune categorie prioritarie (giovani under 36, giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e conduttori di alloggi Iacp) con un Isee fino a 40mila euro e <i>loan to value</i> superiori all'80%.</p> <p>Per il 2024 potranno beneficiare della garanzia "potenziata", in certi casi fino al 90%, anche le famiglie numerose.</p> <p>Per gli under 36 non viene confermata invece l'esenzione delle imposte di registro e ipocatastali e il tax credit sull'eventuale Iva per l'acquisto della prima casa.</p>
Bonus barriere architettoniche, si riducono i lavori ammessi	<p>Dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legge Superbonus (30 dicembre 2023), il bonus barriere architettoniche al 75% viene limitato agli interventi riguardanti scale, rampe e all'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.</p> <p>Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 sconto in fattura e cessione del credito sono consentiti solo per le parti comuni dei condomini a prevalente uso abitativo e alle persone fisiche con redditi (quoziente familiare) fino a 15mila euro (vincolo derogato se in famiglia c'è un disabile).</p> <p>La stretta sui lavori agevolati non si applica se entro il 29 dicembre 2024 il contribuente ha presentato il titolo abilitativo oppure, per le opere in edilizia libera, ha avviato i lavori o – in alternativa – ha stipulato accordo vincolante e pagato un acconto.</p>

IVA E VARIE	
Nuove aliquote per IVIE e IVAFE	Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dal precedente 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFA si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi <i>black list</i> .
<i>segue</i>	Decorrenza



IVA E VARIE	
	<p>L'incremento delle aliquote, per l'IVIE all'1,06% e per l'IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall'1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.</p> <p>Nuova aliquota per l'IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list</p> <p>L'IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero e l'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l'ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli "prodotti finanziari".</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. "black list" di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.</p> <p>In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta <i>black list</i>. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.</p>
<p>Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24</p>	<p>Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.</p> <p>Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.</p> <p>Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.</p> <p>Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).</p> <p>In assenza di provvedimenti di sospensione, l'unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall'1.7.2024.</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).</p> <p>Sanzione</p> <p>Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.</p>



IVA E VARIE	
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate	<p>Viene esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari") per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.</p> <p>Compensazione dei crediti INPS e INAIL</p> <p>L'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.</p> <p>Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni</p> <p>Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.7.2024.</p> <p>In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.</p>
Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale <i>segue</i>	<p>Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.</p> <p>Crediti INPS</p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none">• dai datori di lavoro non agricoli;• a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;• dalla data di notifica delle note di rettifica passive;• dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;• dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. <p>Crediti INAIL</p>



IVA E VARIE	
	<p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p>Decorrenza e disposizioni attuative</p> <p>La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.</p>
Aliquota IVA per i pellet	<p>Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.</p>
Aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia	<p>È innalzata dal 5% al 10% l'aliquota IVA per:</p> <ul style="list-style-type: none">• il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;• le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);• i pannolini per bambini. <p>È innalzata dal 5% al 22% l'aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.</p>
Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile	<p>Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, e per le coppette mestruali, l'aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.</p>
Credito d'imposta autotrasportatori merci conto terzi	<p>Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.</p>
Riduzione del canone RAI	<p>Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1 co. 40 della L. 232/2016), per l'anno 2024.</p>
Rinvio di plastic tax e sugar tax	<p>Rinviata di altri sei mesi (1/7/2024) la partenza dell'imposta sui manufatti di plastica monouso e l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate.</p>
Presiti cambiari per le PMI del settore ortofrutticolo	<p>Prevista la concessione di prestiti alle Pmi del settore ortofrutta in misura pari al 50% dei ricavi registrati nel 2022 e comunque nel limite di 30mila euro. Rimborso in 5 anni ma con inizio dopo 24 mesi dalla data di erogazione.</p>
Musica nei locali, permessi online e	<p>Debutta il portale "Music&Go" con cui i pubblici esercizi possono chiedere più facilmente il permesso Siae per gli eventi musicali dal vivo o con dj senza ballo, compreso il karaoke (cioè eventi senza biglietto di ingresso). La tariffa, da pagare</p>



IVA E VARIE	
tariffe su parametri oggettivi	online, è determinata in base alla superficie e al volume di affari annuo complessivo del locale (oltre i 5mila euro è dovuto un conguaglio). Previste riduzioni per incentivare l'organizzazione di eventi.
Decontribuzione per lavoratrici madri di due o più figli	Fino al 2026 è riconosciuto un esonero al 100% dei contributi a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro. Per il solo 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

Marco Fontanella (marcofontanella@studiofontanella.it)

Piersilvio Fontanella (piersilvio@studiofontanella.it)